

Parte_2 e dal Prof. Avv. Attilio Zimatore, all'esito del procedimento arbitrale promosso dal Dott. Parte_3 ai sensi dell'art. 18- bis dell'Accordo Nazionale Agenti INA ASSITALIA del 22 novembre 2005, così giudicare: In via principale 1) in accoglimento del primo motivo di impugnazione formulato nell'atto di citazione per impugnazione per nullità di lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 3 (o in subordine, n. 2) c.p.c., dichiarare ex art. 830, comma 1, c.p.c. la nullità integrale del lodo deliberato e sottoscritto in data 2 marzo 2020, e comunicato a mezzo pec in data 2 marzo 2020, pronunciato, all'unanimità, dal Collegio Arbitrale composto dall'Avv. Marco Bellante (Presidente), Dott. Parte_2 e dal Prof. Avv. Attilio Zimatore, all'esito del procedimento arbitrale promosso dal Dott. Parte_3 ai sensi dell'art. 18-bis dell'Accordo Nazionale Agenti INA ASSITALIA del 22 novembre 2005; e per l'effetto 2) assegnare un termine per la costituzione di un nuovo Collegio arbitrale, che verrà nominato dalle parti conformemente alla clausola arbitrale di cui all'art. 18-bis Accordo ANA e che deciderà il merito della controversia ex art. 830, comma 4, c.p.c. nei limiti della predetta clausola arbitrale. In subordine 3) per la denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di impugnazione, ed in accoglimento di uno o più dei motivi di impugnazione formulati nell'atto di citazione per impugnazione per nullità di lodo arbitrale (successivamente al primo) ai sensi dell'art. 829 c.p.c., dichiarare ex art. 830, comma 1, c.p.c. la nullità integrale del lodo deliberato e sottoscritto in data 2 marzo 2020, e comunicato a mezzo pec in data 2 marzo 2020, pronunciato, all'unanimità, dal Collegio Arbitrale composto dall'Avv. Marco Bellante (Presidente), Dott. Parte_2 e dal Prof. Avv. Attilio Zimatore, all'esito del procedimento arbitrale promosso dal Dott. Parte_3 ai sensi dell'art. 18-bis dell'Accordo Nazionale Agenti INA ASSITALIA del 22 novembre 2005; e per l'effetto 4) decidere la controversia nel merito ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c. e così accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte e per i fatti ed i titoli indicati nella Prima e nella Seconda Memoria di Parte_1 nel giudizio arbitrale (riproposte e richiamati nell'atto di citazione per impugnazione per nullità di lodo arbitrale), la sussistenza di una giusta causa invocata da [...]

Parte_1 ai sensi dell'art. 12, I comma, lett. e) dell'Accordo Nazionale Agenti INA ASSISTALIA del 22 novembre 2005 in relazione al recesso comunicato al Dott. Parte_3 in data 25 settembre 2018, con effetto immediato, dal contratto di agenzia assicurativa avente ad oggetto la gestione dell'Agenzia Generale denominata "CIVITA CASTELLANA", con ogni conseguente statuizione; In ogni caso 5) con vittoria di spese e competenze del giudizio arbitrale, comprensive di IVA e CPA e delle spese e degli onorari degli arbitri e della procedura arbitrale, oltre che del presente giudizio di impugnazione. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie (per interrogatorio formale del Dott. CP_1 e per testi) formulate da Parte_1 nella Prima Memoria del giudizio arbitrale del 30 settembre 2019 (cfr. doc. 3 fasc. arbitrato Pt_1 e riproposte nel presente giudizio di impugnazione per nullità di lodo arbitrale alle pagg. 68-71 dell'atto di citazione del 07/06/2021".

Per il convenuto: “*CONCLUDE Per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.*”.

FATTO E DIRITTO

La vertenza riguarda l’accertamento della “giusta causa” del recesso dal rapporto con **Parte_3** cui **Parte_1** aveva conferito il mandato per la gestione dell’agenzia di Civita Castellana San Gratiliano.

A seguito dell’ispezione amministrativa- contabile, veniva rilevato il disavanzo di cassa di circa 124.294,84 euro, principalmente dovuto (euro 107.891,81) ai premi incassati dal *broker* Ibisco & Partners International Brokers for Insurance Services S.r.l. (riconducibile al fratello dell’agente) e non ancora riversati alla compagnia assicurativa; lamentando la violazione della “normativa interna” (scheda 5 del compendio amministrativo appalti), che imponeva specifici e ristretti termini per la rimessa dei premi nonché l’obbligo di autorizzazione dei “sospesi”, la compagnia assicurativa intimava al **Pt_3** di regolarizzare la posizione entro il termine del 30/9/2018, salvo poi comunicare il recesso già in data 24/9/2018 a fronte del riscontro ricevuto: non era mai stato autorizzato il piano di rientro concordato con il *broker* Ibisco (con scadenza successiva al termine assegnato), di cui l’agente aveva rappresentato la regolare attuazione (al contempo evidenziando l’impossibilità di farsi egli stesso direttamente carico).

Il recesso veniva “impugnato” dal **Pt_3** in sede arbitrale, ex art. 18 *bis* dell’accordo nazionale degli agenti Ina-Assitalia del 22/11/2005: gli arbitri escludevano ciascuno degli addebiti a carico dell’agente (e cioè l’omessa richiesta autorizzativa per il mantenimento dei “sospesi”, il mancato avvio delle azioni legali di recupero e l’inottemperanza alla rimessione dei premi entro la scadenza assegnata), dichiarando “l’insussistenza della giusta causa di recesso”.

La società attrice ha quindi impugnato il lodo arbitrale del 2/3/2020, eccependo plurimi motivi di nullità ex art. 829 c.p.c. e chiedendo la nomina di un nuovo collegio arbitrale o, in subordine, la decisione della controversia nel merito, ai fini dell’accertamento della legittimità del recesso.

Il convenuto ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto.

La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, giunta alla cognizione dello scrivente relatore, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.

Tanto premesso, udito il relatore, osserva la Corte quanto segue.

1. Con il primo motivo, l'attrice ha denunciato –ex art. 829, I comma n. 3 c.p.c. o, in subordine, ex art. 829, I comma n. 2 c.p.c.- la mancanza di imparzialità dell'arbitro nominato dal convenuto, secondo quanto è emerso successivamente alla pubblicazione del lodo: il dott. *Parte_2*, infatti, non solo ha assistito il *Pt_3* nella riconsegna dell'agenzia e nel procedimento disciplinare per gli stessi fatti (davanti all'IVASS), ma ha persino con lui costituito una società di capitali durante la pendenza del giudizio arbitrale (e, precisamente, nel febbraio 2020, dopo la discussione ma prima della deliberazione); dalla corrispondenza successiva al lodo, inoltre, risulta l'iniziativa dello stesso *Pt_2* ai fini dell'accordo di collaborazione professionale con altri soggetti investiti dell'incarico in sede arbitrale (e cioè l'avv. Ammirati, quale segretario, nonché l'avv. Bellante, quale presidente del collegio).

Il convenuto ha contestato tale ultima circostanza, trattandosi di corrispondenza successiva al lodo e relativa ad una proposta che è stata declinata (come documentato dalla stessa attrice); ha inoltre dedotto l'irrilevanza della supposta incapacità del singolo arbitro, essendo stata la decisione votata all'unanimità.

Ciò posto, appare assorbente il rilievo secondo cui, come pure eccepito dal convenuto, non è configurabile il difetto di “capacità legale di agire” di cui all'art. 812 c.p.c.; per altro verso, non consta alcun vizio nel procedimento di nomina dell'arbitro e, tanto meno, che tale vizio sia stato già dedotto nel giudizio arbitrale.

Va infatti rammentato che *“l'esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l'imparzialità dei componenti del collegio, dev'essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell'art. 815 c.p.c., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina*

o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d'incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l'impugnazione per nullità, attesa l'ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., che circoscrive l'incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 812 c.p.c.” (Cass. n. 20558/2015).

Nella specie, il motivo di doglianza si risolve nella mera affermazione della “incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale”, in difetto di concreto raccordo con la fattispecie invocata; d'altronde, l'assistenza prestata nel procedimento disciplinare o la partecipazione allo stesso soggetto giuridico possono eventualmente integrare il conflitto di interessi, ma non per questo consentono l'assimilazione del singolo arbitro alla figura della “parte processuale” (come invece sostenuto dall'impugnante).

2. Con il secondo ed il terzo motivo, l'attrice ha eccepito la nullità del lodo “per contraddittorietà della motivazione” ex art. 829, I comma n. 5 o 11 c.p.c.: da un lato, viene riconosciuta la natura vincolante delle procedure interne per l'incasso delle polizze intermedie dai *broker* e, dall'altro, viene negata l'applicabilità di tali procedure rispetto alla tipologia dei *broker* c.d. “gold” (e cioè “ratificati” dalla compagnia e per l'effetto autorizzati all'incasso dei premi dai clienti con effetto liberatorio verso la medesima).

Anche tale motivo va disatteso: la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione assume rilevanza, quale vizio del lodo arbitrale, soltanto in quanto “*determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale*” (v. Cass. n. 2747/2021).

Dall'esame della motivazione, consta che il collegio arbitrale ha negato la rilevanza alle supposte prassi esistenti con l'importante *broker* Ibisco (di cui alle difese “preliminari” del Pt_3), affermando il principio generale di indisponibilità

della “normativa tecnica” cui gli agenti devono conformarsi; ha poi però precisato che tale disciplina non è unitaria, bensì differenziata in base alla tipologia di *broker* ed ha concluso che non è riconoscibile la violazione ascritta all’agente: la “normativa” richiamata dalla compagnia è applicabile soltanto rispetto ai *broker* c.d. “*silver*” (non ratificati) e non anche (in base al punto 2.1 della “circolare *broker*”) a quelli c.d. “*gold*”, quale pacificamente è il *broker* Ibisco (v. *infra*).

Non solo, pertanto, è riconoscibile l’iter logico -argomentativo che sorregge la decisione, ma neppure è configurabile alcuna contraddizione nella motivazione: a nulla rileva, sotto tale profilo, la contestazione dell’attrice circa l’interpretazione della normativa interna sui *broker* c.d. “*gold*”, oggetto delle ulteriori ragioni di doglianza (v. *infra*).

3. Con il quarto ed il quinto motivo, la società impugnante si è lamentata: a) per un verso, della “violazione del contraddittorio” ex art. 829, I comma n. 9 c.p.c., essendo erronea l’affermazione degli arbitri circa il mancato deposito di alcuni documenti (come la scheda 5 del compendio amministrativo e la lettera modello di regolamentazione dei rapporti fra agenti e *broker* c.d. “*gold*”), il cui invio è stato effettuato via P.E.C. (in formato “.dat”) senza alcuna contestazione della controparte; b) per altro verso, l’attrice ha lamentato, anche in virtù del mancato esame di tale documentazione, la “violazione delle regole di diritto” ex art. 829, II comma c.p.c. (secondo il testo pre-vigente, trattandosi di clausola sottoscritta prima dell’entrata in vigore della riforma del 2006) nell’interpretazione della “circolare *broker*”: contrariamente a quanto affermato dagli arbitri, quest’ultima estende esplicitamente gli obblighi del “compendio amministrativo” anche ai *broker* c.d. “*gold*” (secondo quanto inferibile dal successivo art. 3.2 della circolare medesima); in particolare, l’interpretazione secondo cui la disciplina dei *broker* “ratificati” è incentrata soltanto sugli strumenti di garanzia, ma non anche sulle modalità ed i tempi delle rimesse previste dal “compendio amministrativo”, è contraria al canone letterale di cui all’art. 1362 c.c. ed a quello logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c..

Premessa l’irrelevanza della documentazione richiamata da controparte, il

convenuto ha dedotto l'inconferenza della disciplina dalla medesima invocata (poiché l'art. 3.2 riguarda soltanto la procedura di attivazione del fondo di garanzia) e, in via generale, l'inammissibilità stessa della doglianza, indebitamente funzionale alla revisione nel merito della ricostruzione fattuale del collegio arbitrale.

In proposito, risulta assorbente il rilievo secondo cui la decisione degli arbitri non si fonda soltanto sull'esclusione della violazione della "normativa interna" relativa ai premi incassati dai *broker* di cui al capo II. 3.2 del lodo, che è il solo oggetto dei motivi di nullità ritualmente introdotti dalla compagnia assicurativa.

Il collegio arbitrale, infatti, ha rilevato ulteriori profili -di cui al capo II.3.3- che sono stati ritenuti autonomamente idonei ad escludere la gravità dell'inadempimento e, quindi, la giusta causa del recesso: la compagnia assicurativa non ha senz'altro proceduto, all'esito dell'ispezione amministrativa, alla "risoluzione" con effetto immediato del rapporto, ma ha intimato l'integrale rimessa dei "sospesi" entro il termine assegnato; essa stessa, pertanto, ha ritenuto quale parametro rilevante, ai fini della prosecuzione o meno del rapporto, non la violazione in sé della "normativa interna", bensì l'adempimento dell'agente (all'obbligo di anticipare la rimessione dei premi) entro la scadenza assegnata (*"la violazione della richiamata normativa aziendale, per implicita ammissione della compagnia [...], non è stata considerata idonea ad integrare l'immediata risoluzione del rapporto, poiché, ove così fosse stato, il recesso sarebbe stato comunicato subito, divenendo esso inconciliabile la fissazione del successivo termine del 30 settembre 2018"*); in tale contesto, pertanto, non è possibile prescindere, secondo gli arbitri, dalla valutazione della lieve consistenza del ritardo rispetto al termine imposto.

Per altro verso, i "sospesi *broker* fuori termini" ricadono nel periodo compreso fra aprile 2017 e maggio 2018 ma, risalendo la "circolare *broker*" al 28/12/2017, devono ritenersi rilevanti, rispetto alla violazione dell'obbligo in essa contenuto (di cui alla prospettazione della compagnia), soltanto quattro delle

undici mensilità contestate, e cioè quelle di febbraio- marzo- aprile- maggio 2018; tali mensilità, osservano gli arbitri, non risalgono ad “oltre un anno prima” (secondo l’addebito della compagnia) ma sono tutte immediatamente antecedenti all’ispezione amministrativa- contabile; inoltre, esse ammontano all’importo complessivo di euro 66.001,74, che è sensibilmente inferiore a quello contestato. A prescindere dall’effettiva regolarizzazione dei “sospesi” da parte di Ibisco (appena otto giorni dopo la scadenza del termine assegnato), il collegio arbitrale ha quindi concluso che *“pur, dunque potendosi condividere l’assunto difensivo di Controparte_2, secondo cui l’elemento fiduciario per l’agenzia assume un valore ancor più forte e condizionante, rimane altrettanto vero i) che l’art. 2119 c.c., applicabile in via analogica al rapporto di agenzia, richiede pur sempre, al fine di ravvisare una giusta causa, che la violazione posta in essere dalla parte che subisce il recesso sia talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure per il periodo di preavviso e ii) che, nel caso di specie, la valutazione a tal fine operata dalla compagnia è stata svolta sulla base di presupposti di fatto del tutto erronei (id est, numero di mensilità, data delle prime inadempienze contestate e importo complessivo delle mancate rimesse) tali da escludere la sussistenza del presunto inadempimento, volendo ricorrere ad un icastico parametro quantitativo, per almeno due terzi della sua consistenza”*.

A fronte di tale complessiva ricostruzione degli arbitri, si deve ritenere che l’eventuale omissione nell’esame della documentazione o la supposta violazione dei canoni di interpretazione, non sono suscettibili di concreta incidenza sulle ragioni poste a fondamento dell’accertamento di “insussistenza della giusta causa di recesso”.

Infondata, del resto, è anche l’ulteriore lagnanza della compagnia assicurativa, secondo cui l’erronea interpretazione della circolare *broker*, in senso contrario al suo tenore letterale, è ravvisabile anche rispetto all’obbligo di “promuovere azioni legali” nel caso di mancate rimesse del *broker*: tale specifico obbligo è stato escluso dagli arbitri (al pari dell’obbligo di anticipazione delle rimesse, v. capo II.4), poiché di per sé non inferibile da quello di inviare una

raccomandata al broker inadempiente e di attivare il fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione.

4. Con il sesto e il settimo motivo di impugnazione, la compagnia assicurativa ha dedotto l'irrilevanza dell'inoperatività della disciplina interna sulla retrocessione dei premi (ritenuta dagli arbitri) rispetto agli addebiti posti a fondamento del recesso per giusta causa.

Quanto alla prima lagnanza, l'attrice ha denunciato la violazione di cui all'art. 829, II comma c.p.c. rispetto alle "regole di diritto in tema di adempimento delle obbligazioni": a prescindere dalla violazione della "normativa interna", si configura comunque la gravità dell'inadempimento del Pt_3 che non ha provveduto ad anticipare la restituzione dei premi (incassati dal *broker* "da oltre un anno"), nonostante la legittima richiesta di rientro immediato; tale richiesta, formulata all'indomani degli esiti dell'ispezione contabile, trova infatti fondamento nell'art. 1183, I comma c.c. e, pertanto, prescinde dalla "circolare *broker*" (riguardando anche le mensilità antecedenti alla sua vigenza).

Sotto altro profilo, l'attrice impugnante ha lamentato la violazione della "regola di diritto" relativa alla buona fede esecutiva ex art. 1375 c.c., atteso che gli arbitri hanno escluso l' (inadempienza all') obbligo di promuovere l'azione legale e di anticipare le rimesse dei "sospesi" entro il termine assegnato, senza tuttavia valutare il dovere dell'agente, che prescinde dalla "normativa interna" e trova titolo nella norma codicistica, di preservare il legittimo interesse della compagnia assicurativa al celere recupero dei premi già registrati come incassati.

Il convenuto ha resistito a tali doglianze, richiamando (fra l'altro) il passaggio motivazionale del lodo impugnato (sopra già riportato e relativo al capo II.3.3), che riguarda la ricostruzione degli accadimenti e la valutazione complessiva degli stessi.

In sostanziale conformità a tali difese, va dunque osservato che le lagnanze della società attrice risultano del tutto eccentriche rispetto alla ricostruzione fattuale degli arbitri, che è stata posta a fondamento del giudizio (negativo) sulla gravità dell'inadempimento (v. capo II 3.3 e II.4); in disparte la pertinenza delle

regole codicistiche richiamate (e l'effettiva configurabilità della loro violazione nella decisione impugnata), i motivi di nullità si risolvono, in realtà, nell'inammissibile revisione del giudizio di merito effettuato nel lodo.

Per quanto premesso, l'impugnazione deve essere respinta, restando assorbita l'esame delle questioni attinenti alla "fase rescissoria".

Non sono ravvisabili i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., quale fattispecie soltanto genericamente evocata dal convenuto.

Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 che tiene conto dell'attività svolta.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna *Parte_1* alla refusione delle spese in favore di *Parte_3* che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* D.P.R. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma il giorno 26/3/2026

Il Consigliere est.
dott. Paolo Bonofiglio

Il Presidente
dott. Nicola Saracino